



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 8862/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di disciplina dell'Albo regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle cooperative sociali operanti nel settore sanitario e/o socio sanitario" (Reg. Gen. 466)

Ad iniziativa dei Consiglieri Cammardella, Rosania e Pica
Depositata il 01 giugno 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Permanente per l'esame
II Commissione Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **23 GIU. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La presente proposta di legge regionale si pone l'obiettivo principale di colmare un vuoto normativo relativamente all'attività esercitata dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nei settori sanitario e/o socio-sanitario nell'ambito del territorio della Regione Campania.

I criteri direttivi, stabiliti da norme nazionali (in particolare il Dlgs n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), che regolamentano la natura delle Onlus è tale da differenziare la loro attività dalle altre organizzazioni private, anche nell'ambito più rigido dell'istituto dell'accreditamento o del provvisorio accreditamento con il S.S.R..

E', anzi, possibile assimilare le finalità delle Onlus a quelle del servizio pubblico. Ciò accade ancor più in alcuni settori (come quello della riabilitazione estensiva di persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali) in cui si registra una totale assenza di strutture pubbliche.


Proprio in virtù di queste caratteristiche peculiari, le legislazioni di altre regioni, sulla scorta e in applicazione delle disposizioni statali, hanno modellato una legislazione tale da consentire una esplicazione più ampia e completa delle Onlus. In modo analogo, pertanto, è stata elaborata la presente proposta di legge che rappresenta il primo atto normativo per la futura costruzione di una struttura più complessa che regolamenti tutto il sistema ONLUS.

In questa sede si pongono dei limiti circa i soggetti interessati dalla proposta di legge, non potendosi affrontare compiutamente tutti i settori di attività delle ONLUS in una medesima fase. Anche in questo si è seguito il modello di altre regioni che hanno compiuto nel tempo un'evoluzione normativa sempre più dettagliata (vedi la Regione Lombardia, che solo in data recente, il 14 febbraio 2008, ha varato un testo unico di tutte le leggi succedutesi sul settore delle ONLUS, volontariato, ecc.).


La disciplina degli istituti previsti da questa proposta di legge consente di conferire alle ONLUS uno status diverso, più affine alle finalità perseguite dalle stesse organizzazione non profit, tale da sviluppare un modello diverso degli erogatori dei settori dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Ad oggi il modello è il seguente:



Consiglio Regionale della Campania



Alla pubblicazione della presente legge invece il modello sarà il seguente:



Ciò consentirà di disporre anche di strutture che affrontino insieme con la parte pubblica attività sperimentali non profit, con l'obiettivo di poter sviluppare ulteriori livelli di qualità sanitaria. E consentirà pure di liberare le organizzazioni non profit da una normativa adeguata al privato accreditato profit ma che invece avrebbe già *ab initio* definire linee strategiche diverse, al fine di consentire, a parità di risorse investite, uno sviluppo più specifico alle ONLUS. E' la stessa azione verificatasi per la legislazione che regola il settore pubblico rispetto a quello privato accreditato, laddove si ritrovano rimarchevoli differenze fondate proprio sulle altrettanto differenti finalità a cui si indirizzano le attività.

Nel primo articolo viene definito l'oggetto della proposta di legge regionale nonché i limiti dell'intervento: la proposta di legge regionale riguarda esclusivamente le ONLUS che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria, in regime di accreditamento o di provvisorio accreditamento con il S.S.R., prevalentemente nei settori residenziale e semiresidenziale rispetto ai settori ambulatoriale e domiciliare; la prevalenza è funzione del fatturato realizzato nell'anno di riferimento dalla medesima organizzazione. Viene, inoltre, ribadito anche a livello regionale è disposto che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono con la Regione Campania e le altre amministrazioni pubbliche regionali alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.

Nell'articolo 2 viene disposta l'istituzione dell'albo regionale delle ONLUS nonché la sua disciplina. L'iscrizione all'albo sarà condizione per la fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa regionale. Una commissione stabilirà i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle organizzazioni di cui all'art. 1, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo.

Nell'art. 3 si stabilisce che la Regione potrà attivare azioni a sostegno delle attività ONLUS. In particolare in considerazione delle differenti finalità che caratterizzano le



Consiglio Regionale della Campania

organizzazioni ONLUS rispetto agli enti profit, la Regione dispone la divisione dei capitoli di spesa tra le due categorie, laddove siano presenti entrambe le tipologie nella medesima macro-area di assistenza sanitaria o socio-sanitaria; ciò consentirà l'istituzione di tavoli tecnici differenti, con la possibilità di adottare per le ONLUS strategie più adeguate al loro ruolo e maggiormente in sintonia con le finalità pubbliche.

All'art. 4 è stabilito che sarà possibile erogare contributi specifici per le ONLUS a fronte delle attività svolte in regime di accreditamento provvisorio o definitivo (cioè in regimi per i quali siano previsti ulteriori requisiti di qualità rispetto a strutture che operino solo in regime di autorizzazione).

All'art. 5 si dispone come debbano essere utilizzati i contributi.

con l'art. 6 viene istituita una commissione per la progettualità, a partecipazione paritetica tra pubblico e ONLUS.

Con l'art. 8 è istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale un Elenco di Soggetti Esperti provenienti dalle ONLUS "Short List" che potranno essere nominativamente coinvolti nelle commissioni previste dalla presente proposta di legge regionale.

Con l'art. 9 vengono previste agevolazioni circa il pagamento dell'IRAP, come avviene in gran parte delle regioni italiane le quali hanno previsto riduzioni della specifica imposta o totale esenzione a favore delle ONLUS.

L'art. 10 della proposta di legge regionale dispone un'ulteriore agevolazione a favore delle ONLUS iscritte nell'albo regionale: l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli automezzi dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA e che siano esclusivamente adibiti al trasporto di persone disabili fisici, psichici e sensoriali. Tale agevolazione renderà meno onerosa la gestione di questi speciali automezzi per quelle ONLUS che se ne vorranno dotare al fine di consentire una fruizione adeguata dei servizi di trasporto alle persone disabili. La disposizione, pertanto, va interpretata come contributo regionale sui costi di gestione sostenuti dalle ONLUS nella gestione di automezzi speciali per persone disabili ed anche per stimolarne l'acquisto.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l'albo regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di seguito denominate ONLUS), comprese le cooperative sociali, con proprie sedi operative sul territorio della Regione Campania.

Esclusivamente ai fini della presente legge regionale, sono da considerarsi le organizzazioni a scopo non lucrativo:

- a) individuate dall'art. 10 comma 1 punto a) sub 1 e 2 del D.lgs n. 460/1997 che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria, in regime di accreditamento o di provvisorio accreditamento con il S.S.R., prevalentemente nei settori residenziale e semiresidenziale rispetto ai settori ambulatoriale e domiciliare; la prevalenza è funzione del fatturato realizzato nell'anno di riferimento dalla medesima organizzazione;
- b) che ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 18 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell'art. 1 comma 4 della L. 328/2000 nonché dell'art. 11 comma 1 dello Statuto della Regione Campania, le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono con la Regione Campania e le altre amministrazioni pubbliche regionali alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2
(Albo regionale delle organizzazioni non lucrative)

1. E' istituito l'albo regionale delle ONLUS di cui all'art. 1 comma 1.
2. La Regione provvede alla gestione dell'albo regionale delle ONLUS, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo.
3. L'iscrizione all'albo regionale delle ONLUS:
 - a) è condizione per la fruizione delle disposizioni previste dalla presente legge regionale;
 - b) non comporta il godimento automatico dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, qualora non previsti dalla presente Legge Regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione competente, per gli scopi di cui al comma 7, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla nomina di una commissione paritetica, con partecipazione a titolo gratuito, così composta:
 - a) un dirigente settore della Programmazione Sanitaria;
 - b) un dirigente settore Fasce Deboli;
 - c) un dirigente settore Affari Legali;
 - d) tre rappresentanti delle ONLUS scelti dalla short list di cui all'art. 8 della presente legge.
5. La Commissione paritetica viene rinnovata ogni tre anni con nomina:
 - a) della Giunta Regionale, entro 90 giorni prima della scadenza,
 - b) o, in carenza, su proposta del Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, entro 30 giorni prima della scadenza.
6. La Commissione di cui al precedente comma 4, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle organizzazioni di cui all'art. 1, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3
(Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle organizzazioni ONLUS.
2. La Giunta Regionale, nella ripartizione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, attribuisce fondi di spesa distinti alle ONLUS che operino in regime di accreditamento o di accreditamento provvisorio nei seguenti settori:
 - a) riabilitazione extraospedaliera nei regimi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari (ex art. 26 L. 833/78);
 - b) assistenza socio-sanitaria a rilevanza sanitaria a ciclo diurno o continuativo in R.S.A.
3. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle ONLUS per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.
4. L'iscrizione all'albo regionale delle ONLUS costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a bandi di enti pubblici e di enti gestori dei servizi socio-sanitari.
5. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle ONLUS che gestiscono servizi sanitari e/o socio-sanitari sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.



Consiglio Regionale della Campania

**ARTICOLO 4
(Contributi)**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale della Campania è autorizzata all'erogazione di contributi a favore delle ONLUS che operano in regime di accreditamento o di provvisorio accreditamento, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ubicate in Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5
(Azioni di sostegno)

1. I contributi, in coerenza con gli indirizzi del piano socio sanitario regionale, sono utilizzati, nei settori di attività individuati nei punti a) e b) del comma 2 art. 3 della presente legge, per la realizzazione di progetti finalizzati a:

- a) sperimentazione nuovi protocolli terapeutici;
- b) miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici;
- c) sperimentazione nuove linee guida per attività sanitarie e/o socio-sanitarie;

e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute ai soggetti, di cui all'articolo 1 comma 2, dal servizio sanitario regionale per l'assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria a cittadini residenti sul territorio della Regione Campania per l'anno di riferimento.

2. L'ammontare dei contributi è fissato in ragione della qualità, complessità e onerosità dei progetti presentati, tenuto conto delle azioni programmate di continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo oltre che la corrispondenza agli obiettivi programmatici socio-sanitari regionali in base ai quali la direzione generale competente procede alla valutazione e all'approvazione dei progetti, garantendone il monitoraggio costante dei costi con un'attenta analisi da effettuarsi nella fase iniziale di selezione, durante il loro iter realizzativo ed alla loro conclusione.

4. Sulla base dei criteri di valutazione, la direzione generale competente procede alla selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e all'individuazione dell'ammontare dei contributi da assegnare a ciascun soggetto proponente.

5. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6 **(Commissione per la progettualità)**

1. La Giunta regionale, per gli scopi di cui al successivo comma, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla nomina di una commissione paritetica, con partecipazione a titolo gratuito, così composta:

- a) Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania;
- b) Presidente della Commissione Affari Sociali della Regione Campania;
- c) un neurologo;
- d) un neuro-psichiatra infantile;
- e) un psicoterapeuta;
- f) un fisiatra;
- g) un sociologo;
- h) dirigente settore della Programmazione Sanitaria;
- i) dirigente settore Fasce Deboli;
- j) dirigente settore Affari Legali;
- k) cinque rappresentanti delle ONLUS, operanti in regime di accreditamento o di accreditamento provvisorio con il S.S.R..

2. La Commissione provvede alla elaborazione:

- a) di nuove linee guida;
- b) di proposte di legge regionale;
- c) di proposte di sperimentazione gestionale pubblico-privato onlus ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- d) di proposte di sperimentazione di nuove attività sanitarie e/o sociosanitarie;
- e) di proposte di deliberazione;
- f) di nuovi protocolli d'intesa;
- g) di nuovi protocolli terapeutici.

3. La Commissione paritetica viene rinnovata ogni tre anni con nomina:

- a) della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla scadenza,
- b) o, in carenza, su proposta del presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, entro 30 giorni dalla scadenza.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7
(Short list di esperti delle ONLUS)

1. E' istituito presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale un Elenco di Soggetti Esperti "Short List" che potranno essere nominativamente coinvolti nelle commissioni previste dalla presente legge.

2. Possono richiedere l'iscrizione alla Short List solo singoli esperti, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) rapporto di lavoro subordinato con una ONLUS o rappresentanza legale della stessa;
- b) diploma di laurea specialistica nelle discipline afferenti materie giuridiche, tecniche, scientifiche, economico-aziendali o, in alternativa, attività di direzione di ONLUS almeno quinquennale;
- c) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 21 della Legge n. 55/90;
- d) insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione.

3. L'avviso pubblico dispone le modalità di gestione della short list.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8
(Esenzioni dall'IRAP)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito:

- a) dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
- b) dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- c) dell'art. 1 commi 43, 44 e 45 della Legge n. 244/2007;

con decorrenza dall'anno d'imposta 2009, e' disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale delle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le cooperative sociali.

2. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 1, le ONLUS devono far pervenire alla Regione idonea istanza corredata dalla copia del provvedimento di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 1 della presente legge, ovvero, nelle more dell'attivazione di suddetto albo regionale, dalla copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, d. lgs. 460/1997.

3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9
(Esenzione dalla tassa automobilistica)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, per i veicoli:

- a) dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA;
- b) esclusivamente addetti al trasporto di persone disabili fisici, psichici e sensoriali.

2. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 1, le ONLUS devono far pervenire alla Regione idonea istanza corredata dalla copia del provvedimento di iscrizione all'albo regionale, ovvero, nelle more dell'attivazione di suddetto albo regionale, dalla copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, d. lgs. 460/1997 nonché dalla copia del certificato di proprietà del veicolo.

3. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

4. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione di diritto dell'obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l'interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l'istanza è rigettata.

6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 10
(Clausola di salvaguardia)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.